

DELIBERA 151/98

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA d) DELLA LEGGE N. 481/95 NEI CONFRONTI DI ENEL SPA: CASO AGAC

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 24 novembre 1998,
- Visto l'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge 9/91), nel quale si dispone che "... Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel";
- Visto l'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91, nel quale si dispone che "L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308";
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- Visto in particolare l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) della legge n. 481/95;
- Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;

- Vista la convenzione di concessione delle attività elettriche all'Enel Spa, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- Visto il regolamento, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera del 30 maggio 1997, n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- Vista la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- Vista la delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 106/98, riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso Società consortile AGAC verso Enel Spa;
- Vista la delibera dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 121/98, recante la diffida all'Enel Spa dall'adozione di comportamenti in contrasto con gli obblighi relativi al ritiro delle eccedenze di energia elettrica.
- Considerato quanto segue:

1. Premessa

Con lettera in data 26 gennaio 1998, la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici, per conto della sua associata Società consortile AGAC, Consorzio tra comuni per la gestione dei servizi energetici ed ambientali, con sede legale in via Gustinelli, n. 30, Reggio Emilia (di seguito: AGAC), ha segnalato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), chiedendone l'intervento, la controversia insorta tra l'AGAC e l'Enel Spa (di seguito: Enel) in relazione al rifiuto opposto da quest'ultima al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta dal nuovo impianto termoelettrico, di proprietà dell'AGAC, sito in località Pradivia di Montebabbio, in comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), alimentato dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica di Rio Vigne-Rio Riazzone, situata nel medesimo comune.

2. Descrizione del caso

Con istanza in data 30 ottobre 1996, l'AGAC, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'installazione di una nuova centrale termoelettrica, in località Pradivia di Montebabbio (Comune di Castellarano, provincia di Reggio Emilia), alimentata dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica Rio Vigne - Rio Riazzone di proprietà della stessa.

Con lettera 27 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992, l'AGAC ha svolto istanza per l'inserimento dell'impianto termoelettrico nella graduatoria di cui al decreto ministeriale in parola.

In esito a tale istanza, l'impianto veniva inserito nell'elenco delle proposte di cessione destinata ammesse a verifica di compatibilità, ma non prescelte.

Con lettera in data 27 marzo 1997, l'AGAC ha fatto richiesta all'Enel di poter destinare l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai Comuni aderenti al consorzio.

Da ultimo, a seguito della delibera dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, con lettera in data 17 novembre 1997, l'AGAC ha fatto richiesta all'Enel di poter cedere come eccedenza l'energia elettrica prodotta dal nuovo impianto.

L'Enel, dapprima verbalmente, in occasione di un incontro tenutosi il 20 gennaio 1998 presso i propri uffici di Roma e, successivamente, con lettera in data 20 marzo 1998 (prot DT/P1998883877), ha comunicato all'AGAC di *"non poter aderire alla ... richiesta di cessione di eccedenze di energia elettrica"* prodotta dall'impianto in argomento senza fornire alcuna motivazione. A fronte di tale rifiuto, però, l'Enel ha provveduto (e provvede) al ritiro delle eccedenze di energia prodotta dall'impianto in argomento, senza adempiere alle obbligazioni connesse.

3. Risultanze istruttorie

Ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto all'AGAC ed all'Enel l'invio di documentazione. Sulla base della documentazione trasmessa dalle parti, e di un incontro tenutosi il 9 febbraio 1998 tra funzionari della Autorità e rappresentanti dell'AGAC sono stati effettuati gli accertamenti preliminari.

Con delibera 3 settembre 1998, n. 106/98, l'Autorità ha avviato istruttoria formale sul caso in oggetto. Nell'ambito di tale istruttoria:

- la Società consortile AGAC ha richiesto l'audizione finale, tenutasi il 20 ottobre 1998, e in occasione di tale audizione ha depositato una memoria scritta;
- l'Enel, con lettera del 22 ottobre 1998, ha trasmesso all'Autorità una memoria scritta.

3.1 Argomentazioni delle parti

Società consortile AGAC

L'AGAC ha contestato il rifiuto opposto dall'Enel al ritiro delle eccedenze richiamando le norme contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 9 (articoli 20, comma 1 e 22, comma 3), in cui viene previsto l'obbligo di cessione all'Enel dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e assimilate che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore; a tale obbligo di cessione, assume l'AGAC, corrisponde l'obbligo dell'Enel al ritiro.

Tale obbligo, peraltro, non sarebbe condizionato da valutazioni da parte dell'Enel o da esigenze di coordinamento con i programmi produttivi del soggetto concessionario. A parere dell'AGAC, infatti, essendo la suddetta normativa in vigore dal 1991, l'Enel

avrebbe dovuto calibrare i propri programmi produttivi, tenendo conto dell'entrata in servizio degli impianti a fonti rinnovabili e assimilate e delle quote di energia elettrica che sarebbero state immesse nella rete Enel in virtù della normativa relativa alla cessione delle eccedenze.

ENEL Spa

La mancata adesione dell'Enel alla richiesta di ritiro di energia prodotta dall'impianto di proprietà AGAC, sarebbe dettata da ragioni legate "... al coordinamento dei programmi realizzativi di nuova capacità produttiva, alla volontà di non essere costretti ad operare discriminazioni tra situazioni simili e alla necessità di non contribuire allo sviluppo di situazioni di fatto che comportino vantaggi di posizione per alcuni produttori rispetto ad altri, al momento dell'emanazione della nuova normativa".

Tali ragioni troverebbero conforto in una disciplina di riferimento, adottata prevalentemente in via amministrativa, dove non sarebbe rinvenibile, né un obbligo di cessione delle eccedenze da parte dei produttori, né un obbligo di ritiro delle stesse da parte dell'Enel; la quale intanto sarebbe tenuta al ritiro in quanto esso risulti compatibile con le esigenze di esercizio del proprio sistema di produzione e di trasporto, avuto comunque riguardo agli oneri connessi alla veste di concessionario.

In definitiva, quindi, si configurerebbe una disciplina in base alla quale l'energia eccedente il fabbisogno dell'impresa produttrice, può essere ritirata solo dall'Enel, senza che questa sia in ogni caso tenuta al ritiro.

4. Valutazione giuridica

L'articolo 4, n. 6), terzo capoverso, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, dispone che "...Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel" L'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dispone che "l'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti [che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate] è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

In base al combinato disposto delle norme appena richiamate sussiste un obbligo per i produttori di energia elettrica di cedere all'Enel tutta la produzione che eccede la eventuale quota dagli stessi consumata. Nel caso dell'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, la cessione può essere effettuata anche alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308. A fronte di un tale obbligo di cessione sussiste l'obbligo per l'Enel, e per le suddette imprese produttrici e distributrici, di ritirare tale produzione, ai prezzi di cessione definiti dalla deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97.

Con delibera 23 settembre 1998, n. 121/98, l'Autorità, a fronte di numerose segnalazioni, e fermo restando l'avvio di alcuni procedimenti volti all'adozione di propri provvedimenti coercitivi, ha confermato la sussistenza dell'obbligo di cessione e

del corrispondente obbligo al ritiro diffidando i soggetti obbligati dal porre in essere comportamenti in violazione con detti obblighi.

Dall'obbligo di ritiro delle eccedenze discende l'obbligo dell'Enel, anche ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di concessione delle attività elettriche intervenuta tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel in data 28 dicembre 1995, di stipulare la convenzione secondo lo schema tipo allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. In base a tale schema di convenzione l'Enel è tenuta ad effettuare il ritiro dell'energia, a condizione che esso sia compatibile "...con le possibilità tecniche (dello stesso ritiro) e semprechè (esso) risulti coordinabile, ai fini di utilità generale, con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale esistente" (*cf.* lettera A) *CESSIONE*, della convenzione-tipo allegata al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992). Tale previsione evidenzia che l'Enel può sottrarsi all'adempimento dell'obbligo solo a fronte di straordinarie e comprovate esigenze di carattere tecnico.

Nel caso di specie, la compatibilità del ritiro dell'energia con le condizioni di cui sopra risulta confermata dalla circostanza che l'Enel ha provveduto, e provvede tuttora, al materiale ritiro dell'energia prodotta dall'impianto in argomento, senza però provvedere alla stipula della convenzione, nonché al pagamento di quanto dovuto in relazione alla cessione.

Gli esiti dell'istruttoria svolta non evidenziano elementi in fatto o in diritto tali da far venir meno l'obbligo previsto dal quadro di riferimento così delineato. Tale quadro, a ben vedere, potrebbe mutare a seguito del recepimento nella normativa nazionale e dell'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996.

Pertanto, si ritiene che l'Enel non stia correttamente applicando la normativa sopra richiamata e tenga un comportamento lesivo dei diritti dell'AGAC. Comportamento che potrebbe cagionare un danno economico alla stessa qualora l'Enel insistesse nel rifiutare il ritiro dell'eccedenze e di adempiere alle obbligazioni ad esso connesse.

- Ritenuto che il comportamento dell'Enel nei confronti della Società consortile AGAC costituisca presupposto per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- Su proposta del prof. Pippo Ranci, nella sua posizione di Relatore designato nell'istruttoria formale di cui alla delibera dell'Autorità 3 settembre 1998, n. 106/98,

ORDINA

Ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, all'Enel Spa, con sede legale in via G. B. Martini, n. 3, 00198 Roma, di ritirare l'energia elettrica prodotta dall'impianto termoelettrico, di proprietà della Società consortile AGAC, con sede legale in via Gustinelli, n. 30, Reggio Emilia, situato in località Pradivvia di Montebabbio, comune di Castellarano (Reggio Emilia), alimentato dal biogas proveniente dal sistema di captazione installato presso la discarica di Rio Vigne -

Rio Riazzone sita nel medesimo comune, ed eccedente la eventuale quota consumata dallo stesso produttore, e di adempiere ad ogni obbligazione connessa al ritiro;

DELIBERA

1. Di comunicare il presente provvedimento all'Enel Spa, con sede legale in via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma, mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
2. Di informare, altresì, l'Enel Spa che la mancata ottemperanza a quanto sopra disposto costituisce presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;
3. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

